

Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 109 DEL 1^ DICEMBRE 2011

Oggetto: Impianti pubblicitari – Chioschi – Approvazione regolamento.

L'anno duemilaundici il giorno PRIMO del mese di DICEMBRE , alle ore 9.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla seconda convocazione , in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo		SI	VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele		SI	CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto		SI
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO-AGRESTI-BUCCELLA
NACARLO-DE ROSA.

Consiglieri Presenti nr. 17 Assenti nr. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Giuseppe MAURO, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio
Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Vice Segretario Comunale , dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA.

La seduta è **pubblica**.

Relazione sull'argomento l'assessore comunale AGRESTI Giuseppe;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che con Deliberazione di C.C. n. 28 del 12/05/2011 è stato approvato il "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari";
 - Che il "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari" regola la distribuzione dei "segnali di direzione e preinsegne" e degli "impianti pubblicitari" nonché l'ubicazione di chioschi al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti nel territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dalle vigenti norme generali in materia di installazioni pubblicitarie e pubbliche affissioni;
 - Che il "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari" prende atto della classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, della delimitazione dei "centri abitati" (delimitati ed approvati con delibera di giunta comunale n. 254 del 09/06/2010 e successiva integrazione con delibera di giunta comunale n. 389 del 20/09/2010) e ne disciplina, al loro interno, l'inserimento degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni siano essi pubblici o privati;
 - Che gli impianti posti fuori dei centri abitati sono regolamentati dal D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);
 - Che il "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari" investe sia le strade comunali che le strade provinciali e statali per cui sono chiamati in causa i rispettivi Enti proprietari;
 - Che per procedere all'attuazione del "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari", è stato approvato in C.C. con atto n. 62 del 25/07/2011 apposito Regolamento che all'Art. 20, comma 6, prevede espressamente che l'Amministrazione comunale si riserva di regolamentare l'installazione, la gestione e l'assegnazione dei chioschi, già previsti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, con apposita ulteriore procedura amministrativa e rideterminerà la Tavola grafica n. 16, i particolari esecutivi e il regolamento relativo;
 - Che successivamente in data 23/11/2011 è stato riapprovato il Regolamento di attuazione del "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari", che ha ribadito, all'Art. 20, comma 6, espressamente che l'Amministrazione comunale si riserva di regolamentare l'installazione, la gestione e l'assegnazione dei chioschi, già previsti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, con apposita ulteriore procedura amministrativa e rideterminerà la Tavola grafica n. 16, i particolari esecutivi e il regolamento relativo;
- VISTO il Regolamento approvato in C.C. con atto n. 62 del 25/07/2011, relativo al "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari" redatto dal Settore III, con allegato il Piano Economico e Finanziario, redatto in conformità al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 31/01/1995 e successivamente integrato con deliberazione di G.C. n. 63 del 05/03/2004 e al Capo 1 del D.Lgs. n. 507/1993;
- VISTO la deliberazione di G.C. n. 433 del 10/10/2011 con la quale l'Amministrazione comunale incaricava il Responsabile del Settore III, ai sensi dell'Ara. 20, comma 6, del Regolamento di attuazione del "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari" approvato in C.C. con atto n. 62 del 25/07/2011, di attivare la procedura per l'installazione, la gestione e l'assegnazione dei chioschi, già previsti nel "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari" previa rideterminazione della TAV. n. 16 in considerazione delle prescrizioni della Soprintendenza;
- VISTO il Regolamento approvato, da ultimo, in data 23/11/2011, relativo al "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari" redatto dal Settore III, con allegato il Piano Economico e Finanziario;
- DATO ATTO che all'Art. 20, comma 6, del suddetto Regolamento prevede espressamente che l'Amministrazione comunale si riserva di regolamentare l'installazione, la gestione e l'assegnazione dei chioschi, già previsti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, con apposita ulteriore procedura amministrativa e rideterminerà la Tavola grafica n. 16, i particolari esecutivi e il regolamento relativo;

VISTA la TAV. 16 bis di integrazione e modifica della TAV. 16 allegata il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, redatto dal Settore III dell'ente Comune, approvato con delibera consiliare n. 28 del 12/05/2011, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla competente Soprintendenza, che rappresenta l'ubicazione dei chioschi sul territorio comunale;

VISTO il Regolamento Disciplinante l'Installazione dei Chioschi per le Attività Commerciali redatto dal Settore III, ai sensi all'Ara. 20, comma 6, del Regolamento di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato il 23/11/2011;

DATO ATTO che con l'approvazione del "Piano Comunale Generale degli Impianti Pubblicitari" con Deliberazione di C.C. n. 28 del 12/05/2011 è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell'Ara. 12, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che si intende procedere all'assegnazione in concessione a privati delle aree individuate nella TAV. 16 bis di integrazione e modifica della TAV. 16 allegata al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera consiliare n. 28 del 12/05/2011, redatto dal Settore III dell'ente Comune, affinché questi installino, a propria cura e spesa, i chioschi da adibire ad attività commerciali nel rispetto del succitato Regolamento Disciplinante L'Installazione dei Chioschi per le Attività Commerciali;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del "Regolamento Disciplinante L'Installazione dei Chioschi per le Attività Commerciali" nonché della TAV. 16 bis di integrazione e modifica della TAV. 16 allegata al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera consiliare n. 28 del 12/05/2011;

Visto il vigente P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 13 gennaio 1992; Visto il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.- Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i. - regolamento del Codice della Strada;

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore III;

VISTO il verbale della competente Commissione Consiliare;

SENTITI gli interventi dei consiglieri di seguito riportati:

(-) RAGNI Nicola : legge inizialmente una dichiarazione che ha prodotto insieme al cc. Troncone, e che si allega (all.1). Lamenta in essa che gli atti non erano depositati in segreteria e, poiché non hanno avuto il tempo per esaminare i documenti, chiede di rinviare l'argomento .

Abbandonano l'aula i cc. RAGNI – LONGO e TRONCONE .

(-) CARAMANTE Carmine: in merito al regolamento disciplinante la realizzazione dei chioschi precisa che il fascicolo era completo per l'esame da parte delle commissioni consiliari preposte . Quindi si poteva e c'era il tempo per discutere ampiamente l'argomento.

Propone il seguente emendamento all'art.8 dell'allegato 'B' del detto regolamento , nel seguente testo ""
Saranno interamente a carico del Concessionario le spese relative agli allacciamenti idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua , l'energia elettrica, nonché l'alimentazione per il funzionamento dell'Infopoint, il collegamento ad Internet e la custodia di questi elementi"".

(-) TARALLO Lorenzo: interviene in risposta alla comunicazione della minoranza : Precisa che sono argomenti già esaminati, mai passati in consiglio. A suo avviso l'abbandono dall'aula dei consiglieri è solo strumentale.

(-) SCAIRATI Vito : Precisa che l'art.9 'Corrispettivo', è stato corretto dall'ing.Greco , con l'eliminazione della precedente previsione della ripartizione delle tasse , e stabilendo il prezzo della concessione.

(-) FRANZIA Rosario : interviene sull'art.4 'ambito di applicazione' – A suo avviso sembrano dei bazar e non chioschi . Prevede un centro commerciale unitario e non parcellizzato sul territorio. Chiede un intervento limitato in tal senso .In particolare in merito alla collinetta prego l'Amministrazione di astenersi dall'installarvi un chiosco. Diversamente voto contrario.Dichiara di astenersi preventivamente.

(-) SINDACO : dà rassicurazioni in merito precisando che su tutto il perimetro di Capaccio Scalo, compre-

so la collinetta , non viene interessata dai chioschi . Saranno interessate solo le zone periferiche.

(-)assessore NACARLO : in merito alla sicurezza, precisa che sulla collinetta è prevista l'installazione di telecamere.

(-)assessore AGRETI: fa alcune precisazioni in merito alla localizzazione dei chioschi. Poichè nel progetto sono previsti tre chioschi, di cui uno sulla collinetta. Si può apportare un emendamento e destinare il chiosco della collinetta a punto di informazione , di ristoro, di esclusiva gestione comunale per i servizi , e quindi , non sarà dato in affidamento all'esterno . Sarà prevista anche la vigilanza.

(-) CARAMANTE : chiede che sia prevista anche la vendita di giornali, non come attività commerciale ma come punto di informazione.

(-) AGRETI : precisa ancora che nella tav.16 bis non è individuato il punto preciso dove dovrà essere installato il chiosco, sarà poi a cura del concessionario , a seguito di acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte , individuare l'area. Comunque, questa sera, siamo in fase di emendamento e destineremo il chiosco da installare sulla collinetta ad esclusivo punto di Infopoint con la previsione della vigilanza.

(-) CASTALDO : rappresenta le medesime perplessità del c.Francia. E' come se fosse una autorizzazione per altre 10 botteghe . E' svilente per il nostro territorio. L'ing.Greco ha dato rassicurazioni in tal senso , si tratta di un regolamento generale di previsione. Ogni chiosco ha il suo bando e singolarmente possono previste e disciplinate le destinazioni (vendita fiori, e/o vendita giornali,etc.).

(-) MAURO Giuseppe: in risposta all'insistenza del c. Francia, precisa che verrà fatto l'emendamento "**chiosco della collinetta destinato a Infopoint , e con vigilanza**".

(-)BARLOTTI Raffaele : L'aspetto della informazione deve essere principale, l'aspetto della vendita deve essere secondaria. Certamente non possiamo pretendere che i concessionari offrano dei servizi senza un minimo ritorno economico. Certo l'Amministrazione non vuole uno scempio di vendita , quindi, bisogna prevedere una rete informatica tra i chioschi, un infopoint soprattutto per i turisti ;
Si allontanano i cc. VALLETTA – MONZO e VICIDOMINI.

VISTA la proposta deliberativa come innanzi formulata ed **emendata**;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;


Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti e votanti n. 11 , voti favorevoli n.11, voti contrari n. /// ,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si intende integralmente riportato, trascritto ed approvato;
2. di approvare - come approva - la TAV. 16 bis di integrazione e modifica della TAV. 16 allegata al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera consiliare n. 28 del 12/05/2011, e l'allegato "Regolamento Disciplinante L'Installazione dei Chioschi per le Attività Commerciali", redatti dal Responsabile del Settore III;
3. di procedere all'assegnazione in concessione a privati delle aree individuate nella TAV.16 bis con procedura concorsuale ad evidenza pubblica;
4. di demandare gli atti al responsabile del procedimento per i provvedimenti consequenziali.

Con separata votazione, resa per appello nominale, che ha dato il medesimo risultato, proclamato dal Presidente , la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO



Al Sindaco

Al Presidente del
Consiglio Comunale

Al Segretario comunale
Capaccio

Oggetto: Art. 15 dello Statuto comunale comma 8. Art. 57 comma 1
Regolamento. Comunicazione.

I sottoscritti capigruppo consiliari, anche a nome dei gruppi consiliari rappresentati, in riferimento agli articoli citati in oggetto comunicano di essersi recati in segreteria il giorno 28 c.m. alle ore 13.00 per consultare gli atti del Consiglio ma di essi non vi era traccia in quanto non depositati in Segreteria, come potranno attestare i funzionari Di Flora e Marino al momento presenti.

In conseguenza di ciò ed in base agli articoli citati, i sottoscritti comunicano che i punti nn. 10 e 11 all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale non saranno da loro discussi ed invitano le LL. SS. a provvedere di conseguenza.

Distinti saluti.

Il Capogruppo
Cons. Giuseppe Troncone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Troncone', written over a horizontal line.

Il Capogruppo
Cons. Nicola Ragni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Ragni', written over a horizontal line.

Capaccio 29/11/2011

Eventato
dal c.c.

FIRME/NULLA OSTA/PARERI/VISTI



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

SETTORE III

Regolamento Disciplinante L'Installazione dei Chioschi per le Attività Commerciali

Sindaco:

Assessore:

Approvato con:

Delibera di Giunta Comunale

Delibera di Consiglio Comunale

Determina del Responsabile

N. ____ del ____/2011

Responsabile unico del Procedimento: Dott. Ing. Carmine Greco

Responsabile del Settore: Dott. Ing. Carmine Greco

Consulenti:

Collaboratori:

FIRME/NULLA OSTA/PARERI/VISTI

Regolamento Approvato con:

Delibera di Consiglio Comunale N. ____ del ____/2011

REGOLAMENTO

PIANO CHIOSCHI

INDICE REGOLAMENTO

- Articolo n. 1 - Finalità;
- Articolo n. 2 - Definizione di chiosco;
- Articolo n. 3 - Localizzazione;
- Articolo n. 4 - Ambito di applicazione;
- Articolo n. 5 - Affidamento ai soggetti privati;
- Articolo n. 6 - Criterio di affidamento;
- Articolo n. 7 - Convenzione;
- Articolo n. 8 - Durata – incedibilità;
- Articolo n. 9 - Corrispettivo;
- Articolo n. 10 – Inizio Attività;
- Articolo n. 11 - Recesso unilaterale;
- Articolo n. 12 - Consegna a fine contratto;
- Articolo n. 13 – Diritti del Comune;
- Articolo n. 14 – Revoca e Sanzioni;
- Articolo n. 15 - Norme Transitorie;

NORME TECNICHE

- Articolo n. 16 - Caratteristiche *siti*;
- Articolo n. 17 - Caratteristiche *chioschi*;
- Articolo n. 18 - Permesso di Costruire;
- Articolo n. 19 - Istanza per il Permesso di Costruire;
- Articolo n. 20 - Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire;

ALLEGATO A - Prescrizioni Tecniche

ALLEGATO B - Convenzione Tipo

ART. 1- Finalità

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei *chioschi*, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione di assegnazione.

ART. 2- Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per *chiosco* si intende quel manufatto isolato, di contenute dimensioni, in genere prefabbricato, strutturalmente duraturo, destinato alla vendita di generi diversi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale; la superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco con zone di vendita a filo con la struttura ovvero anche su aree esterne espressamente autorizzate a seconda delle esigenze scaturenti dalle categorie merceologiche specifiche.

ART. 3- Localizzazione

La localizzazione dei chioschi è stabilita dalla TAV. 16 bis di integrazione e modifica della TAV. 16 allegata al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari predisposto dal Settore III dell'ente Comune, approvato con delibera consiliare n. 28 del 12/05/2011, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla competente Soprintendenza.

ART. 4- Ambito di applicazione

Ad eccezione del chiosco previsto per l'area collinetta che sarà prevalentemente destinato ad Infopoint, sono chioschi destinati alla vendita di generi diversi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande i chioschi a carattere commerciale privato per i quali sono consentite le seguenti categorie merceologiche:

- Somministrazione di alimenti e bevande, (per quanto attiene alle caratteristiche igienico-sanitarie, si richiamano integralmente le disposizioni della normativa igienico-sanitaria vigente); prodotti alimentari confezionati;
- Souvenir e prodotti tipici locali confezionati;
- Fiori; frutta e verdura;
- Rivendite di giornali, libri, riviste, quotidiani etc.;
- Bigiotteria, articoli di arredo, articoli sportivi e per il tempo libero, materiale audiovisivo, materiale telefonico e fotografico; oggettistica in genere etc.



ART. 5- Affidamento ai soggetti privati

Il Comune può concedere a soggetti privati o pubblici, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica:

- l'uso a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi con Concessione pluriennale salvo revoca per pubblico interesse.

Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione di aree per l'installazione di chioschi tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni che abbiano la residenza o sede legale nel territorio comunale di Capaccio continuativamente da almeno tre anni ed in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a. che non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune;
- b. che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
- c. che siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- d. che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- e. che non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- f. che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
- g. che non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- h. che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i requisiti di cui alle lettere b, c, e, in caso di persona giuridica o Associazioni di fatto, si farà riferimento al rappresentante legale.

ART. 6- Criterio di affidamento

La selezione del Concessionario è affidata al Responsabile del Servizio Patrimonio previa determinazione delle attività da insediare e nomina di apposita commissione nel rispetto della normativa vigente: il bando per l'affidamento delle concessioni enuncerà i criteri di assegnazione del relativo punteggio per tutte le tipologie di chioschi.

ART. 7- Convenzione

I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante Convenzione conforme allo schema di cui all'Allegato B.

ART. 8- Durata – Incedibilità

La durata della Concessione in uso delle aree da adibire a chioschi sarà massimo di anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo di altri anni 10 onde consentire l'ammortamento del capitale investito dal concessionario per l'installazione del chiosco. Alla fine del secondo periodo (10+10 anni) e qualora il Comune intendesse mantenere il chiosco esso entrerà nella disponibilità assoluta del Comune, con apposito verbale di consegna, senza dover riconoscere al concessionario uscente alcun indennizzo o riconoscimento economico, e sarà riassegnato con nuova procedura concorsuale ad evidenza pubblica. In caso contrario vale quanto statuito all'ART. 12-.

La Concessione non è cedibile a terzi, salvo facoltà dell'Ente per il tramite del Responsabile del Settore preposto ad autorizzare il subentro sempre nel rispetto del possesso dei requisiti di cui al precedente ART. 5-.

In caso di decesso del Concessionario nel primo periodo di assegnazione (primi 10 anni), la Concessione del chiosco sarà volturata al coniuge superstite o ad un figlio ove questi possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività: in tal caso l'attività dovrà essere intrapresa entro un anno dal decesso in mancanza si perde il diritto. La nuova Concessione sarà rilasciata previa stipula di nuova Convenzione. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni suddette o qualora gli aventi diritto non fossero interessati la Concessione sarà assegnata ad altro soggetto con le modalità di cui all'ART. 5-.

ART. 9- Corrispettivo

Il Concessionario è tenuto al pagamento al Comune di un canone annuo comprensivo della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (D.Lgs. 507/1993). Tale canone andrà versato ogni anno anticipatamente, pena la decadenza della Concessione. Il canone, in funzione della superficie del chiosco e dell'eventuale area esterna data in concessione, è stabilito per un minimo di 8,00 €/mq*mese e sarà soggetto ad offerta, in aumento, in fase di gara per l'assegnazione.

ART. 10- Inizio Attività

Il richiedente dopo l'aggiudicazione concorsuale avrà 6 (sei) mesi di tempo per dotarsi di licenze amministrative per esercitare l'attività, quindi potrà ottenere la Concessione di area pubblica stipulando la Convenzione e munirsi di Permesso di Costruire (ARTT. 18-19-20 successivi e nel rispetto delle

prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A) e di tutte le altre autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente in funzione dell'attività da iniziare.

Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e necessarie all'esercizio dell'attività vanno richieste entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione, altrimenti si scorrerà la graduatoria.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dal rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza di questo.

A Fine Lavori il Direttore Dei lavori, e per conferma il titolare del Permesso di Costruire, emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell'opera : la conformità al progetto approvato, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica con gli estremi del collaudo statico da presentare in copia, la conformità degli impianti eseguiti alla Regola D'Arte.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

ART. 11- Recesso unilaterale

Il Comune, per motivi di pubblico interesse, potrà, in qualsiasi momento, revocare la Concessione, o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella Convenzione con il solo onere di notificare al Concessionario il recesso o la revoca con i motivi giustificativi. Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al Concessionario con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla Concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima senza pretesa di restituzione del canone anticipato e senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti: in tal caso resterà tutto nella disponibilità del Comune che provvederà all'assegnazione ad altro soggetto.

ART. 12- Consegna a fine contratto

Alla scadenza della Concessione, in caso di mancato rinnovo, salvo diverso intendimento da parte dell'Amministrazione Comunale, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni ripristinando la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Se ciò non dovesse avvenire il Comune provvederà, laddove non intenda concedere l'uso ad altro soggetto, a tale operazione con spesa a carico del Concessionario prima della liberatoria del deposito cauzionale.

ART. 13- Diritti del Comune

Il Comune ha pieno e incondizionato diritto di concedere, in occasione di manifestazioni di interesse collettivo, l'uso del suolo pubblico con un provvedimento che potrà consentire in deroga categorie merceologiche diverse (anche a titolo gratuito nel caso che il richiedente sia una ONLUS).

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco il Comune ha pieno e incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 14- Revoca e Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria e commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente Regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Art. 7bis.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio.

Fatto salvi i casi previsti dalla normativa vigente in ordine alla revoca della Concessione, la stessa avviene :

- a. per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- b. per mancato pagamento del canone concessorio, morosità perdurante oltre i tre mesi;
- c. per inosservanza degli obblighi previsti nella Convenzione o nel presente Regolamento;
- d. quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
- e. quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- f. per grave danneggiamento al manufatto dovuto al Concessionario per causa non fortuita;
- g. per perdita di uno dei requisiti di cui all'Art. 5-;

h. in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza.

Nei casi di cui ai punti d, e, f, l'Amministrazione Comunale è tenuta a contestare l'addebito prima di procedere alla revoca.

ART. 15- Norme Transitorie

Il presente Regolamento sarà applicato per il rilascio di nuove Concessioni, per il rinnovo di quelle scadute e per quelle relative a chioschi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino installati su aree pubbliche in concessione.

Per i chioschi esistenti autorizzati a pieno titolo, la ricostruzione è consentita con le caratteristiche, le tipologie e le dimensioni definite nel presente Regolamento (ove ricorra il caso, una maggiore superficie è da ritenersi legittimamente acquisita), e con la condizione che qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario un loro spostamento la ditta Concessionaria si impegni a modificarne la posizione a sue cure e spese.

Per quanto non espressamente detto e previsto si rimanda ovviamente alla legislazione vigente in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sicurezza, commercio.

NORME TECNICHE

ART. 16- Caratteristiche dei siti

I chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dalla planimetria di ubicazione TAV. 16 bis di cui all'ART. 3-.

La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando si avranno giustificati motivi funzionali costituendone elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

ART. 17- Caratteristiche dei chioschi

L'Ente ha fissato la tipologia costruttiva dei chioschi da installare che deve essere simile a quella riportata nella TAV. 17C del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera consiliare n. 28 del 12/05/2011.

Sulla base di queste prescrizioni si dovrà operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale esclusivamente in funzione dell'attività da avviare e delle relative dimensioni.

La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali del tipo prescelto non costituisce comunque elemento sufficiente per la concessione della collocazione.

I chioschi dovranno:

- a. essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento;
- b. avere superficie complessiva utile interna non superiore a mq 30,00 (metri quadrati trenta);
- c. avere al proprio interno i w.c., i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione;
- d. avere altezza netta interna minima di m 3,20.

Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, etc.).

ART. 18- Permesso di Costruire



